

**SANIFONDS TRENINO**  
**REGOLAMENTO ATTUATIVO**

**ARTICOLO 1**

**FONTI ISTITUTIVE DI SANIFONDS TRENINO**

1.1. Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento di Sanifonds Trentino, Fondo Sanitario Integrativo della Provincia di Trento - Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, (di seguito "Fondo"), costituito con atto pubblico il giorno 8 luglio 2013, in attuazione dell'Accordo istitutivo del 8 luglio 2013.

1.2. Il Fondo ha lo scopo di garantire forme integrative di assistenza sanitaria a favore dei beneficiari, così come individuati dallo Statuto.

1.3. Il Regolamento - applicativo dello Statuto di Sanifonds Trentino - è adottato ai sensi dell'art. 17 dello stesso Statuto e può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

1.4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dell'Accordo istitutivo e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

1.5. Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata. Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segreto. Possono essere divulgate informazioni relative al Fondo solo in forma di relazione complessiva, ancorché riferita a singole prestazioni o a dati statistici e comunque nel rispetto delle normative vigenti.

**ARTICOLO 2**

**ASSOCIATI, ADERENTI, ISCRITTI AL FONDO, BENEFICIARI.**

2.1. Sono associati al Fondo i Soci fondatori che figurano nell'Atto costitutivo e coloro che hanno acquisito tale qualifica successivamente: Provincia Autonoma di Trento, Associazione albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento, Confcommercio-Imprese per l'Italia Trentino, Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento, Confesercenti del Trentino, Cooperazione Trentina, Confindustria Trento, CGIL del Trentino, USR CISL del Trentino C.S.R. UIL di Trento, CISPEL-Federservizi Trentino-Alto Adige.

2.2. Possono inoltre assumere la qualifica di associati al Fondo, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali di rilievo provinciale rappresentative di lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività prevalentemente nella provincia di Trento, che non hanno sottoscritto l'Atto costitutivo.

2.3. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto al Fondo indicando aziende e numero di lavoratori interessati e allegando l'accordo di adesione sottoscritto.

L'accoglimento o il rigetto della domanda, che saranno comunicati entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, sono rimessi alla valutazione del consiglio di amministrazione. Nella valutazione si terrà conto della rappresentatività dell'organizzazione sul territorio e dell'omogeneità delle condizioni previste nell'accordo di adesione rispetto a quelle definite negli accordi stipulati dai Soci che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo .

2.4. Possono assumere la qualifica di aderenti al Fondo i datori di lavoro di qualsiasi settore, pubblico o privato, alle condizioni e con le modalità definite dai contratti e accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dell'Accordo istitutivo o dalle loro articolazioni categoriali o previsti da regolamenti aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.

2.5. Il datore di lavoro è tenuto ad aderire al Fondo:

- a fronte della scelta di adesione da parte di uno o più lavoratori propri dipendenti, qualora questa modalità sia prevista dalla regolamentazione di cui al capoverso precedente (2.4.);
- nel caso in cui sia tenuto a garantire prestazioni sanitarie a tutti i propri lavoratori dipendenti, qualora questa modalità sia prevista dalla regolamentazione di cui al capoverso precedente (2.4.).

2.6. L'adesione del datore di lavoro e l'iscrizione del lavoratore, nonché la fornitura periodica dei dati relativi al datore di lavoro aderente, ai beneficiari e alla contribuzione, avvengono di norma per via telematica, secondo le modalità e nelle forme che saranno indicate nel sito del Fondo, su apposita modulistica predisposta dal Fondo.

2.7. Il Fondo, verificata la esaustività delle informazioni contenute nella domanda di adesione, comunica al datore di lavoro l'accoglimento della domanda, le modalità di versamento della contribuzione e quelle di fornitura dei dati relativi ai lavoratori iscritti e ai beneficiari.

2.8. Possono assumere la qualifica di iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al punto precedente secondo quanto previsto dai contratti e accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, o previsti da regolamenti aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.

2.9. I datori di lavoro nelle condizioni di cui al capoverso 2.5. primo punto, comunicano mediante modello di adesione predisposto dal Fondo la richiesta di iscrizione avanzata dai lavoratori mediante espressa manifestazione di volontà.

2.10. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati comunicati al Fondo i dati.

2.11. L'iscritto è tenuto a comunicare al Fondo, su modulistica predisposta dal Fondo, per il tramite del datore di lavoro, ogni variazione o aggiornamento dei propri dati.

2.12. I datori di lavoro nelle condizioni di cui al capoverso 2.5. secondo punto, hanno l'obbligo di iscrivere al Fondo i propri dipendenti secondo le modalità previste dai contratti e accordi

collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, regolamenti aziendali, o da regolamenti aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.

2.13. La decorrenza dell'iscrizione e della contribuzione, di norma dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati comunicati al Fondo i dati, sono definite nelle regolamentazioni che definiscono la adesione al Fondo.

2.14. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo sono i beneficiari delle prestazioni.

2.15 Il diritto alle prestazioni sussiste per eventi intervenuti in periodi di iscrizione al fondo e in quelli coperti da regolare versamento contributivo.

2.16. L'adesione e l'iscrizione al Fondo , presuppongono e comportano la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento. Statuto e Regolamento saranno adeguatamente pubblicizzati e messi a disposizione a cura del Fondo.

2.17. In caso di passaggio ad altro datore di lavoro già aderente al Fondo, si devono ripetere le procedure di iscrizione previste ai punti precedenti.

### **ARTICOLO 3.**

#### **MODIFICA DEGLI ASSETTI AZIENDALI**

3.1. Nei casi di modifica dell'inquadramento dell'attività dell'impresa, ovvero di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, di fusione, scissione o altre vicende modificative dell'assetto giuridico originario, comportanti l'applicazione ai lavoratori iscritti al Fondo di un contratto collettivo che non prevede l'adesione al Fondo, i datori di lavoro interessati e/o le relative rappresentanze sindacali dei lavoratori (tramite apposito accordo aziendale) possono rimanere associati al Fondo manifestandone espressamente la volontà .

### **ARTICOLO 4.**

#### **SOSPENSIONE E USCITA VOLONTARIA DAL FONDO**

4.1. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro , o di assenze per le quali non sia previsto il versamento della retribuzione, qualora prevista da contratti, accordi collettivi o altro, è sospesa la contribuzione al Fondo.

4.2. Nel mese in cui si verifica l'evento di cui al comma precedente, i datori di lavoro comunicano al Fondo per via telematica il motivo della sospensione e le date di inizio e fine.

4.3. Per gli eventi sospensivi di cui ai commi precedenti, in presenza di accordi, anche individuali, che prevedano la normale copertura contributiva viene mantenuto il diritto per i lavoratori interessati al godimento delle prestazioni del Fondo.

4.4. I lavoratori sospesi di cui al precedente comma potranno continuare a beneficiare delle prestazioni del Fondo qualora rimanga invariata la normale copertura contributiva.

4.5. È fatta comunque salva la facoltà del lavoratore, in stato di sospensione e per i casi di cui ai commi precedenti, di decidere volontariamente di continuare a usufruire delle prestazioni del Fondo. In tal caso sarà il lavoratore a versare al Fondo la contribuzione complessivamente dovuta.

4.6. In caso di uscita dal Fondo per rinuncia volontaria il lavoratore deve compilare l'apposito modulo.

4.7. Nei casi di uscita dal Fondo del lavoratore, il datore di lavoro deve darne comunicazione al Fondo, secondo le modalità indicate dal fondo, entro il mese successivo all'evento.

4.8. L'uscita dal Fondo determina la cessazione dell'obbligo contributivo del lavoratore e del datore di lavoro, nonché la cessazione del diritto alle prestazioni per eventi intervenuti, dal mese successivo.

## **ARTICOLO 5.**

### **CONTRIBUZIONE DEGLI ADERENTI E DEGLI ISCRITTI**

5.1. I datori di lavoro versano al Fondo, di norma, con cadenza trimestrale, entro il 16 del mese successivo alla conclusione del trimestre, i contributi, che sono stabiliti nelle normative contrattuali, in regolamenti aziendali, o in deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.

I trimestri sono, gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre. Altre modalità potranno essere autorizzate dal fondo.

5.2. Il versamento trimestrale comprende il contributo a carico dei datori di lavoro e, laddove previsto, quello a carico dei lavoratori iscritti.

5.3. Per i lavoratori assunti a tempo determinato, il versamento può essere semestrale o in altra modalità autorizzata dal fondo.

## **ARTICOLO 6**

### **VERSAMENTO E DISTINTA DEI CONTRIBUTI**

6.1. Il versamento dei contributi, costituito dall'ammontare totale dei contributi dovuti per tutti gli iscritti, deve essere effettuato dal datore di lavoro sul conto corrente intestato al Fondo presso l'istituto bancario da questo prescelto tramite le modalità indicata dal Fondo.

6.2. Il Fondo, in caso di riscontrata inesattezza o incompletezza del versamento, informerà tempestivamente il datore di lavoro per la regolarizzazione. La regolarizzazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di tale comunicazione. Trascorso tale termine, il Fondo informerà il datore di lavoro e i lavoratori interessati, sospendendo l'erogazione delle prestazioni.

6.3. L'erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione.

6.4. Il mancato versamento dei contributi dovuti per un periodo continuativo di 6 mesi , attiva la procedura di esclusione degli aderenti.

6.5. Prima di procedere con l'effettiva esclusione, il Fondo, che ha già sollecitato il datore di lavoro e sospeso l'erogazione delle prestazioni come previsto, invia tempestivamente una comunicazione al datore di lavoro e per conoscenza alle organizzazioni sindacali di categoria, per la regolarizzazione. La regolarizzazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di tale comunicazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Fondo informerà il datore di lavoro e i lavoratori interessati della volontà di escluderli.

6.6. Il datore di lavoro che intende essere riammesso nel Fondo dovrà effettuare una specifica istanza al Consiglio di Amministrazione, che valuterà i termini e le modalità dell'eventuale rientro.

## **ARTICOLO 7**

### **QUOTA ASSOCIATIVA**

7.1. Per il funzionamento del Fondo è previsto l'utilizzo di una quota parte dei contributi (quota associativa), il cui ammontare è stabilito annualmente, di norma , entro dicembre dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

## **ARTICOLO 8**

### **PRESTAZIONI**

8.1. Le prestazioni sanitarie e i contributi economici erogati dal Fondo, che hanno carattere integrativo del Servizio sanitario nazionale, sono previsti dal nomenclatore generale/nomenclatori di settore o azienda e vengono riconosciuti ai beneficiari sulla base di idonea documentazione richiesta dal fondo o indicata nel nomenclatore stesso.

8.2. Le domande per prestazioni sanitarie e contributi economici vanno presentate dai beneficiari esclusivamente, sulla modulistica predisposta dal fondo e nelle modalità indicate dal fondo.

8.3. Le prestazioni sanitarie e i contributi economici erogati dal Fondo sono rapportati alla contribuzione versata, come previsto nel nomenclatore generale/nomenclatori di settore o azienda; prestazioni sanitarie e i contributi economici erogati dal Fondo sono di norma riproporzionati in caso di contribuzione ridotta.

8.4 . Il fondo ha lo scopo di garantire ai beneficiari prestazioni sanitarie nei limiti delle contribuzioni raccolte e sino a capienza delle proprie disponibilità;

8.5. Il fondo può operare in regime di unica gestione o di più gestioni separate, secondo quanto deliberato dal cda, nel caso i contratti collettivi di adesione prevedano contribuzioni di entità differente.

8.5 bis. All' interno di singoli nomenclatori , Il cda, dopo aver definito annualmente le risorse per ciascun filone di intervento, può spostare in corso d'anno risorse da una tipologia di intervento ad una altra in base all'utilizzo, ferma restando la destinazione delle percentuali delle risorse prevista per la non autosufficienza, o per altri impegni vincolati .

8.6. Il Fondo eroga le prestazioni a favore dei beneficiari, che al momento dell'evento alla base della richiesta, sono in forza presso il datore di lavoro aderente, o per coloro per i quali, relativamente al periodo dell'evento è stata versata contribuzione a regolare copertura , solo se gli aderenti/iscritti sono in regola con il versamento della contribuzione secondo le modalità previste dal presente regolamento e hanno effettuato almeno un versamento trimestrale .

8.6 bis. Nel nomenclatore generale/nomenclatori di settore o di azienda saranno indicati , in base alle varie tipologie di prestazione le modalità di richiesta di rimborso, i massimali di rimborso annui e/o per prestazione, l'eventuale soglia di richiesta di rimborso al di sotto della quale non si può attivare la richiesta.

8.7. Il Fondo rimborsa prestazioni per eventi intervenuti dal momento della adesione al fondo e, a pena di decadenza dal diritto di rimborso, le domande, corredate dalla documentazione richiesta, vanno presentate al massimo entro 6 mesi dall'evento o in altri termini indicati dal Fondo e comunque improrogabilmente entro febbraio dell'anno successivo, qualora si riferiscano a eventi avvenuti in periodi relativi all'anno precedente. Sono fatte salve diverse regolamentazioni contenute nel nomenclatore generale/nomenclatori di settore o di azienda relative alle varie tipologie di interventi .

## **ARTICOLO 9.**

### **CESSAZIONE E DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.**

9.1. Il diritto alle prestazioni da parte dei beneficiari si estingue :

- per scioglimento, liquidazione o cessazione per qualsiasi causa del Fondo,
- per cessazione del rapporto di lavoro dipendente, decesso, , uscita volontaria, salvo i casi previsti di regolare copertura contributiva ,
- per esclusione disposta in presenza di irregolarità o abusi.

## **ARTICOLO 10.**

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO E AL NOMENCLATORE.**

10.1. Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 dello statuto.

10.2 Il nomenclatore generale/nomenclatori di settore o azienda sono approvati dal CdA e possono essere modificati con delibera ai sensi dell'articolo 17 dello statuto.

10.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Accordo istitutivo, dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli Accordi collettivi di adesione e delle delibere del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

## **ARTICOLO 11.**

### **PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

11.1. Tutti i dati relativi agli aderenti e agli iscritti saranno trattati dal Fondo secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 12**

### **NORME TRANSITORIE PER IL 2015**

12.1. Le quote di contribuzione relative ai periodi cadenti nel 2015, sia quelle di competenza dei datori di lavoro che, eventualmente, dei lavoratori, dovranno essere versate al Fondo dai datori di lavoro entro la data che sarà comunicata dal fondo stesso.

12.2. Per il funzionamento del Fondo viene utilizzata, per l'anno 2015, una quota associativa decisa dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

12.2 bis. Verranno quantificate in sede di definizione del bilancio preventivo 2015 le risorse necessarie per il funzionamento del fondo e quindi la quota associativa.

12.3. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti ai quali si applica l'accordo previsto per le aree di contrattazione delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino del 17 giugno 2014, la contribuzione decorre dal 1 gennaio 2015 ; sono fatte salve diverse indicazioni previste dai contratti collettivi.

12.4. Le domande di prestazioni riferite a tutti gli eventi intervenuti dal 1 gennaio 2015, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli precedenti, se la contribuzione è partita con tale decorrenza, o dal momento di partenza della contribuzione se successiva, potranno essere presentate a partire dalla data che sarà comunicata dal fondo.

12.4. bis . Nel nomenclatore generale/nomenclatori di settore o di azienda saranno indicati in riferimento al 2015 , in base alle varie tipologie di prestazione, le modalità di richiesta di rimborso, i massimali di rimborso annui e/o per prestazione, l'eventuale soglia di richiesta di rimborso al di sotto della quale non si può attivare la richiesta.